

Bruxelles, 30 marzo 2026
(OR. en)

7889/26

Fascicolo interistituzionale:
2023/0111 (COD)

EF 96
ECOFIN 401
CODEC 581
ECB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 125 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 125 final.

All.: COM(2026) 125 final



Bruxelles, 6.3.2026
COM(2026) 125 final

2023/0111 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda
le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento
dell'azione di risoluzione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 226 final – 2023/0111 COD):	19 aprile 2023.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	13 luglio 2023.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	24 aprile 2024.
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/A.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	5 marzo 2026.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha proposto un pacchetto di quattro atti modificativi per riformare il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi (quadro CMDI). Le modifiche proposte alla direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM/2023/229 final) sono state adottate separatamente dai colegislatori come direttiva (UE) 2024/1174. I restanti tre atti proponevano modifiche che riguardavano rispettivamente la direttiva 2014/59/UE, il regolamento (UE) n. 806/2014 e la direttiva 2014/49/UE.

Gli obiettivi generali della proposta CMDI sono stati quelli di tutelare meglio la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti, proteggere l'economia reale dall'impatto dei fallimenti bancari e potenziare ulteriormente la tutela dei depositanti. La proposta mira a conseguire tali obiettivi migliorando gli strumenti di crisi utilizzati per gestire il dissesto delle banche di piccole e medie dimensioni. Lo strumento principale per conseguire tale obiettivo è consentire alle autorità di risoluzione di utilizzare i fondi dei sistemi di garanzia dei depositi per finanziare l'attuazione di una strategia di cessione nei casi in cui la capacità interna di assorbimento delle perdite di queste banche non sia sufficiente per accedere al fondo di risoluzione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio sulle modifiche proposte al regolamento (UE) n. 806/2014 adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 25 giugno 2025. La Commissione appoggia tale accordo. Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 806/2014, i punti principali dell'accordo sono i seguenti:

- le norme sull'utilizzo del sistema di garanzia dei depositi per accedere al finanziamento della risoluzione a titolo del Fondo di risoluzione unico sono soggette a obblighi simili, e in alcuni casi più rigorosi, in materia di sequenza delle azioni, salvaguardie e ripartizione degli oneri a quelli concordati per la direttiva 2014/59/UE, per garantire che la capacità interna di assorbimento delle perdite delle banche rimanga la prima linea di difesa e che il denaro dei contribuenti sia adeguatamente protetto;
- la governance del Comitato di risoluzione unico è riformata attraverso ulteriori obblighi di consultazione che coinvolgono il Comitato in sessione plenaria, rafforzando la partecipazione delle autorità nazionali di risoluzione ai processi decisionali del Comitato.

4. CONCLUSIONI

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.